

**Assemblea Ordinaria dei Soci**  
**26 aprile 2022**

Orientamenti sulla composizione  
**qualitativa** del  
**Consiglio di Amministrazione**

Approvati dal Consiglio di Amministrazione  
del 14 marzo 2022

## **INDICE**

1. Premessa e contesto normativo
2. Orientamenti agli azionisti per la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

## 1. Premessa e contesto normativo

Si ricorda che, a seguito delle dimissioni di un amministratore, nella seduta del 23 febbraio il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere, ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto e 2386 Cod. Civ.; successivamente, giuste dimissioni di un Amministratore membro anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, alla sostituzione per subentro del primo candidato idoneo non eletto della seconda sezione della lista di provenienza del dimissionario (Assemblea del 14 maggio 2021), ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 24.4 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a provvedere alla sostituzione di entrambi gli Amministratori cessati.

Quindi, in previsione della presentazione della lista per la nomina dei due Consiglieri, si è ritenuto opportuno aggiornare gli **Orientamenti qualitativi** sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alle caratteristiche professionali dei membri dell'Organo.

Si specifica inoltre che, non ricorrendo la scadenza e il conseguente rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, non si è ritenuto necessario aggiornare i precedenti **Orientamenti quantitativi**, non essendo la composizione quantitativa del Consiglio oggetto di delibera assembleare.

Si ricordano le previsioni normative che disciplinano la predisposizione degli Orientamenti:

- Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, e orientamenti sul sistema di governance emanati da EIOPA: assegnano all'organo amministrativo delle imprese di assicurazione, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo strategico e organizzativo, il compito di esprimere orientamenti sul numero e la composizione delle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, proponendo eventuali azioni correttive mirate a migliorare l'efficacia dell'organo stesso. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera z) tale orientamento fa leva sul processo di autovalutazione annuale che, tra le altre cose, verifica anche l'adeguatezza del numero di componenti indipendenti in relazione all'attività svolta dall'impresa.
- Codice di Corporate Governance delle società quotate, cui la società aderisce (il "Codice"): le previsioni del Codice (Art. 4, Raccomandazione n. 23) fanno riferimento alle società diverse da quelle a proprietà concentrata, quale Cattolica non è avendo un socio di maggioranza assoluta (Assicurazioni Generali) e si riferiscono alla circostanza di rinnovo dell'organo amministrativo. In tale contesto, il codice prevede che gli Orientamenti sulla composizione quali-quantitativa vengano redatti tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione.

Si specifica, inoltre, che in tema di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, con particolare riferimento ai membri dell'organo consiliare, Cattolica ha emanato una politica aziendale a cui si fa riferimento esplicito nelle sezioni rilevanti di questo documento, che costituisce parte integrante degli Orientamenti agli azionisti per la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione.

Questo documento viene redatto con l'auspicio che gli Azionisti, in occasione della presentazione delle liste per la nomina di due Consiglieri di Amministrazione, di cui uno membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, valutino le caratteristiche personali, professionali, di esperienza, avuto riguardo alle caratteristiche della Società, alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera.

## **2. Orientamenti agli Azionisti per la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

Si rammenta preliminarmente che, a monte del combinato disposto del Regolamento IVASS n. 38 (in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera n), avuto riguardo all'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 273 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 (Atti Delegati) oltre che alle Linee Guida sul sistema di *governance* emanate da EIOPA (BoS-14/253) e alle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, in capo ai membri dell'Organo amministrativo delle compagnie assicurative sono previsti specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, oltre a particolari situazioni impeditive e di incompatibilità.

In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione ha definito un orientamento per la definizione della composizione e mix qualitativo ottimale per assicurare l'idoneità complessiva dell'Organo di Amministrazione, strutturato secondo le seguenti dimensioni:

1. competenze e background professionale;
2. impegno temporale e numero di incarichi;
3. requisiti di diversità;
4. onorabilità, indipendenza e incompatibilità.

Di seguito si dettagliano le specifiche per ognuno dei punti sopraesposti.

### **3.1 Competenze e background professionale**

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ha definito un orientamento per la composizione qualitativa che assicuri complementarietà in termini di esperienze professionali e competenze, in modo fra l'altro da garantire la presenza delle competenze necessarie a una adeguata composizione dei Comitati endoconsiliari previsti. In particolare, il Consiglio raccomanda che:

- l'esperienza collettiva del Consiglio sia strumentale a servire le priorità strategiche della Società nel breve, medio e lungo periodo;
- il Consiglio includa individui con un mix di conoscenze, competenze ed esperienze nell'ambito assicurativo e/o bancario/finanziario e dei rischi sottostanti il business caratteristico della Società;
- il Consiglio includa un numero adeguato di Consiglieri, almeno pari a 1/3 dei suoi membri, con esperienza di amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategica in società assicurative o bancarie o finanziarie rilevanti e di complessità pari o superiore a Cattolica per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società. Elemento distintivo sarà l'aver maturato un'esperienza specifica superiore a 6 anni nell'arco temporale considerato.

In linea con queste considerazioni e stanti i requisiti regolamentari e normativi esistenti, il Consiglio raccomanda che ognuno dei candidati per il ruolo di Amministratore possieda in maniera distintiva almeno una delle seguenti competenze e, possibilmente, abbia maturato specifiche esperienze relativamente ad almeno una delle altre competenze qui indicate:

- **Business assicurativo e/o bancario/finanziario**, acquisita con una o più delle seguenti modalità:
  - esperienza consolidata in ruoli esecutivi di elevata seniority (quali, ad esempio, capo azienda e responsabili di funzione a diretto riporto dello stesso), avendo maturato significative esperienze strumentali alle sfide di business;
  - uno o più ruoli non esecutivi, quale ad esempio Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore e/o Presidente/componente di Collegio sindacale di un gruppo assicurativo e/o bancario/finanziario rilevante;
  - esperienze accumulate in ambito professionale, accademico e/o istituzionale, ove inerenti il settore assicurativo.
  
- **Corporate Governance, Legale e Regolamentare**, acquisita con una o più delle seguenti modalità:
  - esperienza consolidata in ruoli non esecutivi di elevata seniority (quali, ad esempio, capo azienda e responsabili di funzione a diretto riporto dello stesso) in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria quotata quali ad esempio Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente/componente del Comitato endoconsiliare rilevante in materia, Presidente/componente del Collegio sindacale;
  - uno o più ruoli operativi di leadership in un gruppo assicurativo e/o bancario/finanziario in funzioni quali Legale, Societario, Audit e Compliance;
  - esperienze accumulate in ambito professionale, accademico e/o istituzionale inerenti tematiche di diritto societario/economia aziendale, in ambito assicurativo e/o degli intermediari finanziari in senso lato.
  
- **Risk management e controlli**, acquisita con una o più delle seguenti modalità:
  - esperienza consolidata in ruoli operativi di leadership in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria in funzioni quali Risk Management, Audit, Compliance;
  - uno o più ruoli non esecutivi, quale ad esempio Presidente o componente di Comitato endoconsiliare controlli e rischi in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria, Presidente/componente Collegio sindacale in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria e/o società quotata.
  - esperienze accumulate in ambito professionale, accademico e/o istituzionale relativamente alla gestione dei rischi e ai sistemi di controllo nel settore assicurativo e/o bancario/finanziario.
  
- **Pianificazione strategica**, acquisita con una o più delle seguenti modalità:
  - esperienza consolidata in ruoli di elevata seniority prevalentemente di natura esecutiva in una società di complessità pari o superiore a Cattolica indipendentemente dal settore (i.e. general management, posizioni apicali in ambito finanza, gestione di significative aree di business in società quotate);
  - esperienza maturata in ambito accademico e/o professionale (investment banking e/o consulenza strategica).
  
- **Amministrazione, contabilità, attuarato**, acquisita con una o più delle seguenti modalità i.e.:

- esperienza consolidata in ruoli esecutivi di elevata seniority in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria in funzioni quali Finanza, Accounting, Audit, Attuariato;
- uno o più ruoli non esecutivi, quale ad esempio Presidente o componente di Comitato endoconsiliare controlli e rischi in una istituzione assicurativa e/o bancaria/finanziaria, Presidente/componente del Collegio sindacale di una società quotata/società operativa in ambito finanziario. Elemento distintivo sarà avere maturato una specifica esperienza in ambito assicurativo;
- esperienze accumulate in ambito professionale e/o accademico relativamente a tematiche di accounting, contabilità e bilancio, attuariato applicate al settore assicurativo e/o bancario/finanziario in senso lato. Elemento di distinzione sarà una consolidata esperienza in primarie società di revisione.

Ad integrazione di quanto esposto, è utile sottolineare la rilevanza che le tematiche di Sostenibilità hanno assunto per il business assicurativo e per Cattolica in particolare, testimoniata, ad esempio dal ruolo che le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) assumono nell'ambito del Piano rolling 2021-2023. In questo contesto e anche al fine di assicurare che il Consiglio possa effettivamente adempiere ai propri compiti di indirizzo e controllo e che il Comitato acciò preposto abbia al suo interno adeguate competenze, l'aver avuto coinvolgimento su tematiche di **sostenibilità** costituisce elemento distintivo da considerare in sede di valutazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione.

Date le sfide di business e di trasformazione operative che le assicurazioni si trovano ad affrontare, inoltre, particolare rilevanza verrà posta alle competenze dei candidati consiglieri su materie **tecnologiche e digitali**. Tali competenze potranno essere state acquisite in settori il cui core business è rappresentato dallo sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche e/o digitali.

In relazione alla composizione del Comitato di Controllo sulla Gestione, l'art. 21 dello Statuto di Cattolica richiede che almeno 1 membro del Comitato debba essere iscritto nel Registro dei revisori legali. Il requisito risulta, peraltro, già soddisfatto.

### 3.2 Impegno temporale e numero di incarichi

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione comporta una valutazione preventiva dell'effettiva possibilità di poter dedicare allo svolgimento dei compiti di Amministratore il tempo necessario a garantire l'efficacia dell'azione di ciascun Consigliere, anche tenendo conto del numero di cariche amministrative rivestite in qualità di membri di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali di altre società. In questo contesto, ricordiamo i requisiti statuari relativi a Cattolica, con particolare riferimento all'art. 20.5:

*"Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate."*

Con riferimento ai membri del Comitato per il controllo sulla Gestione, l'art. 21.1 prevede che:

*"I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti"*

dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza."

Nell'ambito di questi requisiti, si precisa che l'impegno temporale richiesto ai Consiglieri non si esaurisce con la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Comitati, ma include anche lo studio preventivo della documentazione fornita a supporto delle riunioni collegiali e di Comitato, oltre alla disponibilità per riunioni informali strategiche e/o dedicate alla formazione.

### 3.3 Requisiti di diversità

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ritiene che la diversità sia un fattore distintivo e un valore da promuovere nell'ambito della definizione della composizione qualitativa ottimale dell'Organo amministrativo della società. In questo contesto, oltre a considerare i già delineati diversi ambiti di competenza e professionalità citati al punto 3.1 di questo documento, lo Statuto di Cattolica include dei requisiti non solo relativi al genere, ma anche all'esperienza e all'età dei propri componenti. In particolare, facendo riferimento ai diversi articoli dello Statuto di Cattolica si specifica che:

- almeno 2/5 dei membri del Consiglio debbano appartenere al genere diverso da quello maggiormente rappresentato. In questo contesto sarà importante che il Consiglio esprima per entrambi i generi profili che, grazie alla specifica seniority, competenze ed esperienze maturate, possano assumere particolari incarichi all'interno della nuova compagine consiliare;
- almeno 1/3 dei membri del Consiglio debbano avere esperienza di Amministratori o Sindaci o alti Dirigenti con responsabilità strategiche in società assicurative o bancarie o finanziarie rilevanti per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società;
- almeno 1/3 dei membri del Consiglio non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il 60 anno di età.

### 3.4 Onorabilità, indipendenza e incompatibilità

La normativa assicurativa sancisce, fra l'altro, specifici requisiti di onorabilità e indipendenza, che debbono essere posseduti dai componenti dell'Organo amministrativo e che sono funzionali alla sana e prudente gestione delle imprese e dei gruppi assicurativi. Al riguardo, si ricorda quanto specificatamente previsto nella politica aziendale definita in materia da Cattolica di cui, qui di seguito, si riporta l'estratto rilevante in materia di onorabilità:

**“Onorabilità:**

*Il requisito dell'onorabilità-, ai sensi di quanto dispone il D.M. 220/2011, già citato nel par. 1.1., non ricorre se i Soggetti Interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:*

- a) *stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;*
- b) *assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;*
- c) *condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:*

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) Le cariche di Amministratore, componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di Direttore Generale non possono altresì essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) che precede, salvo il caso di estinzione del reato. Peraltro, nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste alla lettera c) che precede, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno<sup>1</sup>.

La valutazione dell'onorabilità, ai sensi dell'art. 273, comma 4 degli Atti Delegati, include la valutazione dell'onestà e solidità finanziaria dei Soggetti Interessati, da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi relativi al carattere, al comportamento personale e alla condotta negli affari del soggetto valutato, compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione. In tal senso, a mente delle Linee Guida sul sistema di governance emanate da EIOPA, nonché sulla base delle linee interpretative emerse, per la valutazione si terrà conto delle situazioni potenzialmente rilevanti che possono riguardare:

- decisioni giudiziali e procedimenti giudiziali in corso;
- indagini in corso;
- azioni esecutive;
- l'essere stati destinatari di sanzioni amministrative per mancata osservanza di previsioni in materia di attività assicurativa, bancaria, di intermediazione finanziaria, di mercati, servizi di investimento o servizi finanziari;

tenuto conto che "il termine di prescrizione di un reato penale o di qualsiasi altro reato pertinente, sulla base del diritto nazionale, sia scaduto".

Tali predette situazioni saranno valutate nel concreto di ogni fattispecie, anche considerandosi l'eventuale impatto reputazionale, con specifico riferimento alla posizione soggettiva esaminata e al ruolo ricoperto dal soggetto interessato e oggetto di valutazione."

Ai requisiti di onorabilità, si aggiungono quelli relativi al tema *interlocking*, per cui valgono le previsioni dell'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con riferimento all'indipendenza, in linea con i requisiti normativi e regolamentari, lo statuto di Cattolica prevede i requisiti specifici all'art. 20.2, che recita:

"Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura di IVASS.

modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione."

Verona, 14 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione